

TI_GERICHTE 52.2022.248 vom 28. Juni 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-06-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2022.248

FR: TI_GERICHTE 52.2022.248 du 28 juin 2022

IT: TI_GERICHTE 52.2022.248 del 28 giugno 2022

Regeste

Revoca della licenza di condurre per la durata di 6 mesi

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAm), è pertanto ricevibile in ordine.

E. 1.2

Il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAm). Contrariamente a quanto sembra sostenere l'insorgente, al Governo non può essere rimproverato di non avere accolto la sua richiesta di essere sentito telefonicamente. Né la legislazione cantonale né quella federale garantiscono infatti alle parti il diritto di esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano fare valere le loro ragioni per iscritto (DTF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b; cfr. fra le tante: STA 52.2011.436 del 3 novembre 2014; cfr. anche STF 2A.552/2005 del 6 ottobre 2005 consid. 2.1).

E. 2

.2. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 15 novembre 2021 RI 1 è stato condannato alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni) di fr. 3'000.-, corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, oltre che al pagamento di una multa di fr. 500.- per aver condotto una vettura sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata in data 16 novembre 2021 per il periodo dal 14 novembre al 13 dicembre 2021, contravvenendo così all'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr. Il decreto di accusa del 18 gennaio 2022 è rimasto incontestato ed è quindi regolarmente passato in giudicato. Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato, anche se emanata in una procedura sommaria, fondata essenzialmente su un rapporto di polizia. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato agli accertamenti che hanno portato alla condanna pronunciata nei confronti di RI 1. Se l'insorgente riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla scorta di un presupposto fattuale inesatto, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto

indicati in calce al decreto di accusa e contestare l'infrazione che gli veniva addebitata agendo in via d'opposizione, adducendo in quel contesto tutte le censure e i mezzi di prova che riteneva utili ai fini della sua difesa. Tanto più che egli si è in sostanza sempre giustificato sostenendo di avere creduto di essere autorizzato a guidare visto che un funzionario della Sezione della circolazione gli aveva assicurato che poteva farlo fino a ricezione della decisione formale di conferma dell'anticipazione del periodo di revoca (cfr. verbale d'interrogatorio del 15 novembre 2021, pag. 3 e 4; osservazioni del 15 marzo 2022; ricorso al Governo, pag. 1 e relativa replica). La sua linea difensiva - che ha ribadito ancora in questa sede (cfr. ricorso, pag. 1, e replica) - avrebbe perciò dovuto coerentemente indurlo a insistere onde tutelarsi al meglio. Nulla di tutto ciò è tuttavia avvenuto. L'insorgente - che non ha ritenuto di avvalersi dell'assistenza di un legale - è invece rimasto passivo. Nonostante la gravità del reato rimproveratogli e l'ampiezza della sanzione inflittagli, si è adagiato sul decreto con il quale il procuratore pubblico lo ha condannato a una pena pecuniaria e al pagamento di una multa per avere condotto un veicolo a motore senza autorizzazione, senza contestarlo. Per ragioni sue, di cui non può che rammaricarsi, ha dunque lasciato passare in giudicato la decisione penale, pur sapendo - poiché espressamente indicato in calce alla stessa - che, una volta passata in giudicato, sarebbe stata trasmessa a Camorino e che sarebbe stata risolutiva per l'accertamento delle sue responsabilità (cfr. scritto del 14 dicembre 2021 della Sezione della circolazione). Al di là della personale esperienza maturata dall'insorgente a seguito delle infrazioni commesse in passato, è ormai fatto notorio che le infrazioni alla legge sulla circolazione stradale possono sfociare in una procedura amministrativa (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2; STA 52.2021.82 del 17 novembre 2021 consid. 2.2 e rif.). In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura di revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).

E. 2.1

Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). A determinate condizioni, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria (qual è quella del decreto di accusa), segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti sarebbe stato avviato anche un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha ommesso di far valere nel contesto del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può attendere il

procedimento amministrativo per presentare eventuali argomenti difensivi e mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).

E. 3.1

Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2 che conferma la STA 52.2018.335 del 5 dicembre 2018). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli accadimenti descritti nel decreto di accusa del 18 gennaio 2022 adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di guida senza autorizzazione di cui all'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr (Yvan Jeanneret , Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 319 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, all'insorgente è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16 c cpv. 1 lett. f LCStr (Cédric Mizel , Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 504).

E. 3.2

Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonizione del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr). La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16 a ; medio grave, art. 16 b ; grave, art. 16 c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che guida un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza (art. 16 c cpv. 1 lett. f LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno sei mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione medio grave (cfr. art. 16 c cpv. 2 lett. b LCStr), ritenuto che la nuova revoca subentra alla durata restante della revoca in corso (cfr. art. 16 c cpv. 3 LCStr).

E. 3.3

In concreto, come visto, dagli atti risulta che, a seguito di un eccesso di velocità di media gravità, con risoluzione del 3 settembre 2021, la Sezione della circolazione ha revocato al ricorrente la licenza di condurre per la durata di un mese, dal 7 marzo al 6 aprile 2022 inclusi. Tale decisione è passata in giudicato incontestata. Presentatosi di persona a Camorino l'11 novembre 2021, ha chiesto che l'inizio del periodo di revoca fosse anticipato al 14 novembre 2021, depositando contestualmente la propria licenza di condurre. Ciononostante, il 15 novembre 2021, l'insorgente si è messo alla guida di un veicolo a motore. Così facendo, non v'è dubbio che l'insorgente abbia realizzato i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di guida senza autorizzazione ai sensi dell'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr e, di conseguenza, della grave infrazione alle norme della circolazione prevista dall'art. 16 c cpv. 1 lett. f LCStr (data anche solo in presenza di una negligenza lieve, cfr.

STF 1C_102/2016 del 20 dicembre 2016 consid. 2.5). Invano il ricorrente si prevale della sua buona fede, pretendendo di avere creduto di essere autorizzato a guidare fino a ricezione della decisione formale di accoglimento della sua richiesta di anticipare il periodo di revoca, siccome gli era stato garantito dal funzionario della Sezione della circolazione con cui aveva parlato l'11 novembre 2021. La tesi - che l'insorgente ha come visto rinunciato a portare avanti in sede penale (interponendo opposizione al decreto d'accusa emanato nei suoi confronti; cfr. supra, consid. 2.2) e che è chiaramente smentita dalla dichiarazione del citato funzionario agli atti (su cui il ricorrente non ha ritenuto di esprimersi e della cui sincerità non v'è motivo di dubitare) - è priva di fondamento. Per prevalersi con successo di un errore sull'illiceità ai sensi dell'art. 21 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) - come essenzialmente tenta qui di fare il ricorrente - non basta infatti ignorare il carattere illecito di un determinato comportamento, ma è anche indispensabile che l'interessato abbia avuto delle ragioni sufficienti per credere di agire nella legalità (cfr. STF 1C_539/2015 del 5 febbraio 2016 consid. 5.2.2 e rif.; cfr. pure STA 52.2021.82 del 17 novembre 2021 consid. 3.3 e rif.). Ciò che appunto non è il caso nella presente fattispecie, in cui l'insorgente, in base all'insieme delle concrete circostanze, avrebbe dovuto nutrire dei dubbi sulla legalità del suo comportamento (cfr. STF 1C_333/2014 del 23 settembre 2014 consid. 4.2; STA 52.2021.82 citata consid. 3.3). È ben vero infatti che sono di principio le decisioni in quanto tali che attestano il diritto o meno di circolare e di conseguenza è la loro violazione che comporta poi l'adozione di sanzioni penali e amministrative, indipendentemente dal possesso materiale della licenza di condurre (cfr. Jeanneret, op. cit., pag. 320; cfr. anche Mizel, op. cit., pag. 506; STF 1B_66/2017 del 31 marzo 2017 consid. 2.3 e rif.; cfr. pure STA 52.2021.82 citata consid. 3.3 e rif.). Nelle particolari circostanze del caso concreto (in cui l'anticipazione del periodo di revoca è dipesa da una sua esplicita richiesta in tal senso), occorre tuttavia considerare che, pur non avendo ancora ricevuto la decisione formale di conferma del nuovo periodo di revoca (emanata, come visto, il 16 novembre), il ricorrente - che aveva peraltro anche già depositato la propria patente - non poteva non nutrire seri dubbi sulla sua autorizzazione a condurre veicoli a motore. Avrebbe quindi dovuto sincerarsi presso la competente autorità del suo diritto di guidare (cfr., per analogia, STF 1C_588/2020 del 25 novembre 2021 consid. 4.2, 1C_539/2015 citata consid. 5.2.3, 1C_333/2014 citata consid. 4.3; STA 52.2016.559 del 28 marzo 2017 consid. 3.4e rif.). Non avendolo fatto, si è (almeno negligenemente) posto al volante senza permesso.

E. 3.4

Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16 c LCStr, il provvedimento amministrativo della durata di sei mesi tutelato dal Governo non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il genere di violazione di cui si è macchiato il ricorrente (cfr. art. 16 c cpv. 2 lett. b LCStr). Minimo sotto il quale non è possibile scendere neppure in presenza di un'effettiva necessità professionale di condurre un veicolo: le circostanze del singolo caso ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 LCStr possono infatti essere considerate solo fino alla durata minima della revoca, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; S TF 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii). Per lo stesso motivo, neppure un'eventuale partecipazione a un corso di sensibilizzazione permetterebbe quindi di ridurre la durata della revoca. Deve altresì essere negata all'insorgente la possibilità di scontare il provvedimento soltanto al di fuori degli

orari di lavoro. La giurisprudenza ha infatti già avuto modo di stabilire che una revoca d'ammonimento circoscritta al solo tempo libero è incompatibile con lo scopo educativo e preventivo che contraddistingue la misura (DTF 128 II 173 consid. 3b; STF 1C_288/2008 del 22 dicembre 2008 consid.

E. 4

). In effetti, nelle intenzioni del legislatore, affinché un tale provvedimento espliciti l'effetto educativo voluto, al conducente resosi autore di un'infrazione alle norme della circolazione deve per un determinato periodo di tempo essere fatto totale divieto di guidare veicoli a motore (cfr. DTF 134 II 39 consid. 3, 128 II 173 consid. 3b; STF 1C_178/2018 del 30 agosto 2018 consid. 3.1 e 3.2 con rinvii; STA 52.2018.338 del 15 ottobre 2018 consid. 2.2).

E. 4.1

Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto. Va da sé che, una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, il ricorrente dovrà prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al novembre 2021 e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.

E. 4.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto . 2. La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il giudice presidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.